



## **Comunicato per i Tecnici e Responsabili delle Società**

In ragione della normativa sportiva e giurisdizionale, e a maggior specificità del provvedimento d'urgenza adottato dal Presidente della F.I.T.A. Dott. Angelo Cito, in merito alla partecipazione ai prossimi tornei Kim e Liù e per ogni gara dove sono coinvolti soggetti minori di età, che disponeva la necessaria corrispondenza tra grado ed effettivi anni di tesseramento degli atleti gareggianti,

### **si pone all'attenzione dei Tecnici e dei Responsabili delle Società, quanto di seguito**

⇒ per oramai consolidata giurisprudenza dei giudici territoriali e di quelli della Suprema Corte di Cassazione, il taekwondo rientra nelle attività pericolose ex art. 2050 c.c. *"Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno."*

⇒ i minori nello svolgimento delle attività sportive sono affidati ai Tecnici che ne curano l'educazione e il corretto svolgimento dell'attività sportiva con conseguente responsabilità dei medesimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2048 c.c.;

⇒ detta responsabilità comporta in capo ai Tecnici e alle Società di appartenenza, il risarcimento dei danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi, fatto salvo il caso fortuito o l'impossibilità di impedire il fatto di cui va data rigorosa prova;

⇒ la partecipazione a gare tra minori in cui non vi sia un adeguato aggiornamento del grado di cintura, è elemento di elevato rischio di causazione di danni ad altri minori che con gli stessi si trovano a gareggiare in una situazione di sola apparente parità di esperienza e conoscenza dell'arte marziale, tanto più se considerata pericolosa o comunque a rischio come qualunque altra disciplina a contatto istituzionalizzato o sport a c.d. violenza necessaria

⇒ in caso di danni, in simili contesti che rivestono ipotesi di condotte contrarie alle regole di gioco o che vanno oltre le comuni regole di prudenza, non vi potrà essere alcuna copertura assicurativa, rispondendo il Tecnico anche in solido con la Società di appartenenza, al risarcimento del danno senza alcun coinvolgimento di altri terzi, sulla base della normativa sopra citata e della giurisprudenza oramai univoca sul punto.

### **Alla luce di quanto sopra esposto**

coloro che iscriveranno a gare atleti minorenni con grado di cintura non ritenuto corrispondente ai programmi federali, si assumeranno ogni responsabilità, civile e penale, con totale liberazione e manleva della FITA e degli organizzatori della gara.